Studio di Consulenza Legale Aziendale e Tributaria
BATTAGLIONI STEFANO
Via G. Oberdan, 5 - 62029 Tolentino (MC) – Tel e fax 0733/966311
PARTITA IVA: 00887040434 – CODICE FISCALE: BTT SFN 61M16 E228B

Novità fiscali del 2 dicembre 2008:
Decreto Legge 185/2008: tutte le principali novità fiscali

Indice fisco:

1) Manovra anticrisi: Decreto in G.U. – Tutte le novità fiscali ufficiali

2) Brevi fiscali

1) Manovra anticrisi: Decreto in G.U. – Tutte le novità fiscali ufficiali
Il D.L. 29/11/2008, n. 185, relativo a *"misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"* è stato pubblicato nella G.U. n. 280 del 29/11/2008 - Suppl. Ordinario n. 263, il quale (composto da 35 articoli) è in vigore dalla stessa data (cioè dal 29/11/2008), tuttavia, talune disposizioni avranno decorrenza dal periodo d'imposta 2009.

Bonus per le famiglie (art. 1)
Il Legislatore attribuisce a favore delle persone fisiche il diritto alla percezione di un "bonus" variabile tra € 200,00 e € 1.000 euro.
Ad es. spetta € 500,00 per il nucleo familiare composto da 4 componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad € 20.000,00.
Infatti, l'importo varia in relazione alla numerosità della famiglia (infatti, il numero dei figli ed anziani presenti nel nucleo familiare incide sulla somma spettante) e al relativo reddito.
Tale beneficio spetta solo ai titolari di determinati redditi (lavoro dipendente, pensione, assimilati, diversi, ecc.) fino ad un massimo di € 22.000.
Pertanto, non ne potranno usufruire gli imprenditori ed i professionisti.
Il limite di reddito sale a € 35.000 per le famiglie con portatori di handicap.
Le persone fisiche interessate dovranno presentare apposita domanda entro il prossimo mese di gennaio 2009 che auto certifica la presenza di tutti i requisiti di legge.
In caso positivo il sostituto d'imposta procederà ad erogare il "bonus" nelle buste paga di febbraio e marzo del 2009.
Il beneficio verrà attribuito ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito né ai fini fiscali, né per la corresponsione di prestazioni previdenziali.

Detassazione contratti di produttività (art. 5)
Novità sulla detassazione dei premi di produttività di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) del D.L. 27/5/2008, n. 93, infatti è stata attuata la proroga per il periodo 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2009 delle misure sperimentali per l'incremento della produttività e del lavoro.
La quota di salario soggetta all'imposta sostitutiva del 10% viene elevata da € 3.000 a € 6.000 e la fascia di redditi sale da € 30.000 a 35.000.

Deduzione dall'Ires della quota di Irap relativa al costo del lavoro e degli interessi (art. 6)
Al fine di evitare effetti negativi da Sentenza della Corte Costituzionale, viene prevista (dall'art. 6), con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre del 2008, la deducibilità parziale dell'Irap nella misura forfetaria del 10%. Tale quota forfetaria viene riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi ed oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati, ovvero delle spese relative al personale dipendente ed assimilato al netto delle deduzioni spettanti.
Si prevede anche il possibile rimborso dell'Irpef e dell'Ires maturata con riferimento all'indeducibilità del tributo negli anni scorsi rispetto al periodo d'imposta in corso al 31/12/2008.
I contribuenti che hanno già presentato la predetta istanza di rimborso hanno

diritto alla restituzione fino ad un massimo del 10% dell'Irap dell'anno di competenza.
Il diritto compete anche per i contribuenti che non hanno presentato la predetta istanza in passato.
Infatti è possibile presentare ora la domanda esclusivamente in via telematica. In questo caso il rimborso spetta con riferimento ai soli tributi non caduti in prescrizione (48 mesi dal pagamento).
Per le modalità di presentazione delle istanze di rimborso e delle altre disposizioni di attuazione sarà necessario attendere un apposito Provvedimento delle entrate.
A tal fine il decreto legge non prevede uno specifico termine per l'emanazione dello stesso.
Inoltre, si prevede, per coloro che hanno già presentato l'istanza, che i rimborsi saranno effettuati tenendo conto dell'ordine cronologico.

Pagamento dell'Iva al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo (art. 7)
E' stata introdotta a titolo sperimentale, per il periodo 2009 – 2011, la possibilità di versare l'Iva al momento dell'incasso delle fatture ed esercitare il diritto alla detrazione del tributo assolto sugli acquisti al momento del pagamento.
L'applicazione e, quindi, l'entrata in vigore delle disposizioni viene però subordinata all'autorizzazione comunitaria.
E' stato osservato in Dottrina come ciò possa risultare superflua giacché l'art. 66 della Direttiva 2006/112/Ce consente agli Stati membri di collegare l'esigibilità del pagamento, senza richiedere alcuna autorizzazione preventiva (sarà, comunque, necessario attendere le disposizioni attuative dell'art. 7, a tal fine si veda in seguito).
In pratica è stato generalizzato, sia pure con alcune differenze, il meccanismo dell'esigibilità differita previsto per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato e degli altri Enti pubblici. Indipendentemente dal soggetto destinatario della prestazione l'esigibilità dell'imposta è stata differita fino al momento del pagamento.
In base a tale meccanismo le fatture devono essere emesse e registrate nei termini ordinari, invece il tributo deve essere contabilizzato a debito solo nel momento in cui avviene l'incasso del corrispettivo.
Analogamente le operazioni concorrono immediatamente alla formazione del volume d'affari di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 633/1972, invece, l'eventuale versamento dell'imposta avviene nel momento di incasso della prestazione.
Il differimento riguarda, analogamente, anche le operazioni di acquisto. Pertanto il diritto alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti può essere esercitato, per effetto del differimento, al momento del pagamento delle fatture.
Diversamente dall'esigibilità differita per le prestazioni effettuate nei confronti dello Stato o altri Enti pubblici, il tributo diviene comunque esigibile, indipendentemente dal pagamento del corrispettivo, decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione.
Tuttavia se l'acquirente o il committente viene assoggettato a fallimento prima del pagamento, o è assoggettato a procedure esecutive, l'esigibilità può essere sospesa anche oltre il termine di un anno.
Per poter fruire del "nuovo meccanismo" dell'Iva per cassa il contribuente deve indicare espressamente in fattura che si tratta di un' "operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell'articolo 6, comma 5, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972".
Altrimenti, cioè in caso di mancata indicazione, si applicano le regole ordinarie.
Con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze verrà stabilito il volume d'affari dei contribuenti nei cui confronti sono applicabili le predette novità, nonché, come anticipato sopra, ogni altra relativa disposizione attuativa.

Revisione congiunturale degli studi di settore (art. 8)
A causa della crisi economica gli studi di settore possono essere integrati con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, previo parere della Commissione degli esperti. L'operazione può essere effettuata avendo riguardo a particolari settori o aree geografiche. L'integrazione può essere effettuata

tenendo conto dei dati di contabilità nazionale, delle segnalazioni acquisibili con l'ausilio di Enti ed istituti specializzati in analisi economiche, nonché delle segnalazioni provenienti dagli Osservatori regionali istituiti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 8/10/2007.

Riduzione dell'acconto I.R.E.S. ed I.R.A.P. (art. 10)
E' stata ridotta di 3 punti la misura dell'acconto IRES ed IRAP che è scaduta il 1/12/2008.
Il beneficio, che ha riguardato soltanto i soggetti di cui all'art. 73 del Tuir (società di capitali, enti, ecc.), sarà temporaneo giacché il minore versamento comporterà un maggiore debito d'imposta al momento del saldo.
Tutto ciò non è stato, invece, previsto a favore delle persone fisiche (Irpef) o società di persone (ai soli fini Irap).
A seguito tale novità la misura dell'acconto è, quindi, passata per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2008 dal 100% al 97%.
Infine, è stato disposto che i soggetti IRES che hanno già effettuato il versamento nella precedente misura del 100%, possono "recuperare" la quota eccedente pari ai 3 punti percentuali utilizzandola in compensazione con il modello F24.

Riallineamento dei valori contabili (art. 15)
I contribuenti possono riallineare, ai fini dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali le differenze tra i valori civili e fiscali, esistenti all'inizio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007, con effetto a partire da tale data iniziale.
Il riallineamento può essere richiesto distintamente per le differenze che derivano dall'adozione degli IAS/IFRS e che non si sarebbero manifestate se le modifiche apportate dalla Legge Finanziaria 2008 avessero trovato applicazione sin dal bilancio del primo esercizio di adozione dei principi contabili internazionali. Sono esclusi i disallineamenti emersi in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, nonché quelli che sono derivati dalle deduzioni extracontabili operate per effetto della avvenuta soppressione.
Il riallineamento delle divergenze può essere attuato sulla **totalità delle differenze positive e negative** e, a tal fine, l'opzione va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2007.
In tal caso, la somma algebrica delle differenze stesse, se positiva, va assoggettata a tassazione con aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni, rispettivamente, dell'IRES e dell'IRAP, separatamente dall'imponibile complessivo.
L'imposta va versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2007.
Se il saldo é negativo, la relativa deduzione concorre, per quote costanti, alla formazione dell'imponibile del secondo esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2007 e dei 4 successivi.
Il **riallineamento delle divergenze può essere attuato anche con riguardo a singole fattispeci**e, ove per tali si intendono i componenti reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni di bilancio e dei relativi rapporti di copertura.
Ciascun saldo oggetto di riallineamento va assoggettato ad imposta sostitutiva dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, con aliquota del 16% del relativo importo.
Il saldo negativo non sarà comunque deducibile.
L'imposta sostitutiva va versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31/1272007 .
Le disposizioni si applicano, ove compatibili, anche in caso di:
a) variazioni che intervengono nei principi contabili IAS/IFRS adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni che avevano in precedenza assunto rilevanza fiscale;
b) variazioni registrate in sede di prima applicazione dei principi contabili effettuata successivamente al periodo d'imposta in corso al 31/12/2007.

Si applicano le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
In deroga alla vigente normativa, i contribuenti possono assoggettare i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali all'imposta sostitutiva con l'aliquota del 16%, versando in unica soluzione l'importo dovuto entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2007.
I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale viene versata l'imposta sostitutiva.
La deduzione del maggiore valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa può essere effettuata in misura non superiore ad 1/9, a prescindere dall'imputazione al conto economico a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale viene versata l'imposta sostitutiva.
A partire dal medesimo periodo di imposta sono deducibili le quote di ammortamento del maggiore valore delle altre attività immateriali nel limite della quota imputata a conto economico e, comunque, in misura non superiore ad 1/9 del valore stesso.
Le disposizioni sono applicabili anche per riallineare i valori fiscali ai maggiori valori attribuiti in bilancio ad attività diverse.
In questo caso tali maggiori valori sono assoggettati a tassazione con aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni, rispettivamente dell'IRES e dell'IRAP, separatamente dall'imponibile complessivo, versando in unica soluzione l'importo dovuto.
L'opzione può essere esercitata anche con riguardo a singole fattispecie.
Considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione come risultante dall'ultimo bilancio oppure, ove disponibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvati anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
Le imprese che si avvalgono di tale facoltà devono destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati ed i valori di mercato alla data di chiusura dell'esercizio, al netto del relativo onere fiscale.
In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della citata differenza, la riserva va integrata utilizzando riserve di utili disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

Rivalutazione volontaria dei valori contabili

I soggetti indicati nell'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR (S.p.A., S.r.l. ecc.), nonché le S.n.c., S.a.s. ed equiparate, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono **rivalutare i beni immobili**, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio é diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31/12/2007.
La rivalutazione, che va eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2007, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili ammortizzabili e quelli non ammortizzabili.
Il saldo attivo (risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione, che ai fini fiscali costituisce riserva in sospensione di imposta) della rivalutazione può essere affrancato con l'applicazione in capo alla società di una imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10%.
Il maggiore valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello in cui è stata fatta la rivalutazione ed è stata

eseguita, con il versamento dell'imposta sostitutiva con la misura del 10% per gli immobili ammortizzabili e del 7% per gli immobili non ammortizzabili, da computare in diminuzione del saldo attivo della rivalutazione.
Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
Le imposte sostitutive devono essere versate, a scelta, in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione viene eseguita, ovvero in tre rate di cui la prima con la medesima scadenza e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.
In caso di versamento rateale sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali con la misura del 3% annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata.
Gli importi da versare possono essere compensati.

Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese (art. 16)
Tra le novità introdotte è stato previsto che:
Istanza di interpello
In caso di interpelli tributari, la mancata comunicazione da parte della Pubblica Amministrazione del parere sollecitato dal contribuente riguardo l'applicazione delle disposizioni ai casi concreti, entro 120 giorni ed oltre 60 giorni dalla diffida ad adempiere dell'istante, equivale a silenzio assenso;
Ravvedimento operoso
In caso di ravvedimento operoso le sanzioni ridotte passano da 1/8 (ad es. **la misura del 3,75%**) ad 1/12 (**scende al 2,50%**) del minimo se il versamento del tributo dovuto avviene entro 30 giorni dalla data della sua commissione o se la dichiarazione viene presentata con un ritardo inferiore ai 90 giorni.
Inoltre, le sanzioni passano da 1/5 (**ad es. dal 6%**) ad 1/10 (**scendono al 3%**) del minimo se gli errori o omissioni vengono regolarizzati entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione o entro un anno dall'omissione/errore.
Indirizzo di posta elettronica certificata
Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese.
Entro tre anni tutte le imprese, già costituite in forma societaria dovranno comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata.
L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno.
Gli ordini e i collegi andranno a pubblicare in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
Le amministrazioni pubbliche dovranno istituire una casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvederà alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili.
La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata nel registro delle imprese o negli albi o elenchi avviene liberamente e gratuitamente.

Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga (art. 19).
Tra le diverse disposizioni contenute nell'art. 19 emerge l'introduzione, in via sperimentale per il triennio 2009-2011, di una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 10% del reddito percepito l'anno precedente, a favore dei collaboratori a progetto (iscritti alla gestione separata Inps) che:
- Operano in regime di monocommittenza, abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro o inferiore a 13.800 euro, con un numero di mensilità accreditate alle gestione separata non inferiore a 3, svolgano nell'anno di riferimento l'attività in zone dichiarate in stato di crisi ovvero in settori dichiarati in crisi e non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi, presso la predetta gestione separata.
Si attende il decreto attuativo da emanare entro 60 giorni.

Attuazione di decisione europea in materia di recupero di aiuti illegittimi (Art. 24)
Al fine di dare completa attuazione alla decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002, il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi conseguente all'applicazione del regime di esenzione fiscale previsto in favore delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici locali, è effettuato dall'Agenzia delle Entrate secondo i principi e le ordinarie procedure di accertamento e riscossione previste per le imposte sui redditi.
Per il recupero dell'aiuto non assume rilevanza l'intervenuta definizione in base agli istituti di cui alla legge n. 289/2002.
Il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi, in relazione a ciascun periodo di imposta nel quale l'aiuto é stato fruito, deve essere effettuato tenuto conto di quanto già liquidato.
L'Agenzia delle Entrate provvede alla notifica degli avvisi di accertamento, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del D.L., contenente l'invito al pagamento delle intere somme dovute, con l'intimazione che, in caso di mancato versamento entro trenta giorni dalla data di notifica, anche nell'ipotesi di presentazione del ricorso, si procede ad iscrizione a ruolo a titolo definitivo della totalità delle somme non versate, nonché degli ulteriori interessi dovuti.
Non si fa luogo, in ogni caso, all'applicazione di sanzioni per violazioni di natura tributaria e di ogni altra specie comunque connesse alle procedure disciplinate dalle presenti disposizioni.
Non sono applicabili gli istituti della dilazione dei pagamenti e della sospensione in sede amministrativa e giudiziale.

Accertamenti (art. 27)
Il Decreto "anti crisi" emanato dal Governo prevede misure importanti anche in materia di accertamento.
Tra cui in evidenza:
- Accertamento con adesione: La definizione del contribuente del contenuto dell'invito al contraddittorio inviato dal 1/1/2009, comporta la riduzione delle sanzioni ad 1/8 del minimo;
- studi di settore: A coloro che definiscono gli inviti al contraddittorio relativi al periodo d'imposta 2006 e successivi, viene riconosciuta una procedura di "favore" con la possibile esclusione da nuovi accertamenti;
- controlli sulle imprese: Viene previsto un sistema di controlli sistematico alle imprese con volume di affari o ricavi superiore a 300 milioni di euro.

Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e l'effettiva copertura delle agevolazioni fiscali (art. 29)
L'art. 29 stabilisce che le disposizioni del monitoraggio dei crediti di imposta si applicano anche con riferimento a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di entrata in vigore del D.L. (29/11/2008).
Sono anche interessati i contribuenti (in relazione all'attività di ricerca, le detrazioni fiscali per gli oneri relativi alle riqualificazioni energetiche) che devono presentare una domanda di "prenotazione".

In particolare il D.L. dispone di inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate, per esigenze di monitoraggio, un apposito formulario o istanza.
Dall'Entrata in vigore del D.L. i potenziali beneficiari di tali "bonus" fiscali dovranno richiederne preventivamente l'assegnazione all'Agenzia delle entrate.
La disposizione prevede che se il beneficio fiscale già maturato, non viene confermato a seguito della presentazione telematica dell'istanza, si decade dal diritto di poterne fruire.
In particolare ,i contribuenti che per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica sostenute nel 2008, non presentano l'istanza o ricevano la comunicazione di diniego da parte dell'Agenzia delle Entrate, possono beneficiare di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, del 36% delle spese sostenute, sino ad un importo massimo pari a 48.000 euro per ciascun immobile, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo.

Controlli sui circoli privati (art. 30)
Si subordina la non imponibilità delle quote associative dei contributi e dei corrispettivi di cui agli artt. 148 del Tuir e 4 del D.P.R. n. 633/1972, percepiti dagli enti di tipo associativo, a condizione che:
- i predetti enti siano in possesso dei requisiti individuati dalla normativa fiscale;
- vengano trasmessi all'Agenzia delle entrate per via telematica i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare entro il 31/1/2009 con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Il nuovo obbligo riguarderà anche gli enti associativi già costituiti alla data di entrata in vigore del D.L. (29/11/2008).
Inoltre, tale adempimento dovrà essere osservato anche dalle società sportive senza scopo di lucro di cui all'art. 90 della Legge n. 289/2002.
Il predetto provvedimento delle Entrate, da emanarsi entro la fine del mese di gennaio del 2009, dovrà stabilire:
- i tempi e le modalità di trasmissione del modello;
- le modalità di comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'esclusione dai benefici in mancanza dei presupposti previsti dalla specifica normativa.

Iva sui servizi televisivi (art. 31)
Viene abolita dell'Iva agevolata del 10% per la pay Tv satellitare e via internet. Per cui si applica l'Iva nella misura ordinaria del 20%.

Riscossione (art. 32)
Sono state introdotte misure restringenti sulla riscossione, come per la riscossione nei confronti dei contribuenti che non hanno completato il pagamento delle rate del condono di cui alla Legge n. 289/2002.
In particolare, viene consentita la procedura di espropriazione immobiliare già se il debito supera l'importo di 5.000 euro.
Si prevede che, trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella senza che il contribuente abbia pagato la rata di condono, il concessionario possa accedere ai dati dei suoi conti presenti in Anagrafe tributaria.
Inoltre, è stato semplificato il sistema di determinazione degli aggi spettanti agli agenti della riscossione.
Infine, sono state regolate le materie del non riscosso per riscosso, gli oneri di riscossione e le misure della riscossione di crediti in materia fiscale e contributiva.